

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Como, 29 maggio 2015

circolare n. 16/2015

AI SIGNORI ISCRITTI

LORO SEDI

OGGETTO: Formazione professionale continua

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, Egregi Praticanti,

l'importanza dell'assolvimento dell'obbligo formativo nell'esercizio della professione di Avvocato nasce dall'esigenza di rendere effettivo il principio di competenza, a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia, come sancito dall'art. 11 della nuova Legge Professionale Forense.

Tanto che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono illeciti disciplinari ai sensi del Codice Deontologico Forense (artt. 15 e 70).

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione continua emanato dal CNF.

Come già comunicatoVi con circolare del 18/12/14, l'obiettivo triennale è stato individuato in n° 60 crediti, di cui almeno n° 9 nelle materie obbligatorie di *ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale*, con il minimo annuale di n° 15 crediti (di cui almeno n° 3 in materie obbligatorie).

Inoltre il conseguimento dell'attestato di formazione continua (art. 24 del Regolamento), all'esito del triennio formativo, costituirà *“titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio”*.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito con una apposita norma transitoria (art. 25, comma 3, del Regolamento) che, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento risultino già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della Legge Professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Tra le molte novità apportate dal nuovo Regolamento, occorre porre attenzione a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, il quale prevede che il numero di crediti formativi conseguiti in modalità di Formazione A Distanza (FAD) non possa superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

A tale proposito, il Consiglio, ha deliberato che gli iscritti che hanno maturato crediti formativi in modalità FAD nell'anno 2014 in misura superiore al 40% nel triennio (n° 24 CF) dovranno assolvere l'obbligo formativo residuo in modalità diversa da quest'ultima.


Da segnalare che sul nuovo sito dell'Ordine degli Avvocati di Como, nella sezione dedicata alla Formazione continua, sono scaricabili i moduli per richiedere esenzioni ed esoneri di cui all'art. 14 del Regolamento, il riconoscimento di crediti formativi secondo l'art. 3 del Regolamento, l'attribuzione di crediti per attività formative ex art. 12 del Regolamento.

Per ogni ulteriore aspetto, si rinvia alle disposizioni del citato Regolamento, reperibile sempre nella sezione della Formazione continua del nuovo sito dell'Ordine.

Molti cordiali saluti



Il Presidente
(Avv. Alessandro Patelli)



Il Consigliere Responsabile della
Commissione
Formazione e Aggiornamento
professionale
(Avv. Giovanna Petazzi)